

Elio Tavilla

Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

Beccaria nella rilettura della scienza giuridica italiana più recente

La riflessione dei giuristi italiani sull'opera di Cesare Beccaria ha trovato maniera di esprimersi in modo massiccio e plurale in occasione del 250° anniversario della prima edizione del *Dei delitti e delle pene*. Nel 2014 sono stati innumerevoli le conferenze, i convegni e le occasioni di studio, gran parte dei quali poi confluiti in volumi collettanei o in numeri speciali di riviste scientifiche. Vale la pena di ricordare, tra i volumi collettivi, quello curato da Giovanni Rossi e la compianta Francesca Zanuso (*Attualità e storicità del «Dei delitti e delle pene» a 250 anni dalla pubblicazione¹*), quello pubblicato da Lorenzo Picotti (*Alle radici del diritto penale moderno: l'Illuminismo giuridico di Cesare Beccaria di fronte al potere di punire²*), nonché quello a cura di Giovanni Chiodi e Loredana Garlati (*Dialogando con Beccaria. Le stagioni del processo penale italiano³*). Tra i periodici, vanno senz'altro segnalati i numeri speciali della *Rivista italiana di diritto e procedura penale* («250° anniversario della pubblicazione dell'opera di Cesare Beccaria *Dei delitti e delle pene*»⁴), della *Rivista internazionale di filosofia del diritto* («Un pacifico amatore della verità». 250 anni dopo *Dei delitti e delle pene* di Cesare Beccaria»⁵) e di *Diritto penale XXI secolo* («Penalisti del XXI secolo leggono *Dei delitti e delle*

1 Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2015; scritti di Giovanni Rossi, Maria Gigliola di Renzo Villa, Paolo Alvazzi del Frate, Cecilia Pedrazza Gorlero, Francesca Zanuso, Tecla Mazzaresse, Paolo Moro, Ilario Belloni e Federico Reggio.

2 Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2015; scritti di Sergio Vinciguerra, Michele Papa, Alberto Cadoppi, Lorenzo Picotti, Gabriele Fornasari e John Bessler.

3 Torino Giappichelli, 2015; scritti di Loredana Garlati, Francesco Caprioli, Giovanni Chiodi, Ennio Amodio, Michele Pifferi, Marco Nicola Miletto e Renzo Orlandi.

4 Nuova serie, 57 (2014); scritti di Giorgio Marinucci, Mario Pisani, Ennio Amodio, Silvia Larizza e Huang Feng.

5 Serie V, 4 (2014); scritti di Mauro Barberis, Gaetano Calcaterra, Dario Ippolito, Antonio Punzi, Mario Ricciardi, Ferdinando Treggiari, Giovanni Tuzet e Vito Velluzzi.

pene nel 250° anniversario della prima pubblicazione e ne discutono l'attualità»⁶). A questi va aggiunto, a titolo di mera citazione, il volume curato da Giovanni Flora, *I 250 anni Dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria*⁷, di taglio decisamente celebrativo.

Non è facile dire se questo fiorire di interesse, simultaneo e dovuto, per l'Autore di *Dei delitti e delle pene* sia stato foriero di qualche rinnovata interpretazione o rilettura capace di adeguare i temi trattati nell'aureo libretto con le sensibilità emergenti nella dottrina giuridica attuale; tanto più che un diverso approccio si registra a seconda che si tratti di storici o filosofi del diritto, di penalisti o di processualpenalisti o, financo, di criminologi.

Ma, ancor prima che si celebrasse l'anniversario di cui sopra, nel 2013 un denso saggio dello storico del diritto Marco Nicola Miletta apparso su *Criminalia*⁸ definiva «un equivoco» il successo di Beccaria e del suo *pamphlet* e sottolineava un dato che a molti ormai sembra decisivo: se non proprio l'assenza di vera e propria cultura giuridica (come pure qualcuno ha affermato...), quanto meno il suo carattere *sui generis*. Per l'Autore del *Dei delitti e delle pene* l'intento non fu quello di predisporre «le coordinate d'un sistema 'scientifico'», bensì di delineare una mera proposta di riforma dell'ordinamento penalistico – proposta che peraltro non fu accolta così benevolmente dalla cultura

6 13.2 (2014); scritti di Massimo Pavarini, Massimo Donini, Lorenzo Picotti, Alberto Camon, Gabriele Fornasari, Stefania Carnevale, Michele Caianiello, Stefano Canestrari, Mattia Celva, Daniele Vicoli, Francesco Caprioli e Dario Melossi.

7 Pisa, Pacini, 2016; tra i vari interventi, ricordiamo almeno quelli di Mario Pisani, Pietro Costa, Tullio Padovani, Alberto Cadoppi, Daniele Negri, Valerio Onida, Elio Palombi, Gianfranco Ciani e Giovanni Flora.

8 Marco Nicola Miletta, *Beccaria e la fondazione della scienza penale. Origine settecentesca di un equivoco, Criminalia. Annuario di scienze penalistiche*, 2013, p. 179 ss.

giuridica del tempo (si vedano ad esempio le riserve di Alberto De Simoni⁹). Se quella proposta finì poi per avere successo, lo ebbe soprattutto per merito di alcuni giuristi “traghettatori” del suo pensiero: un pensiero adattato, corretto e metabolizzato dalle successive generazioni di penalisti tra Sette e Ottocento¹⁰. Sulla base di tali considerazioni lo stesso Miletta ha potuto scrivere che « forse la lezione più stimolante che oggi se ne possa trarre attiene alla fiducia nella dimensione intellettuale del giurista »¹¹, un’affermazione che sembra relegare Beccaria a un ruolo assai minore nel campo della cultura giuridica di quanto generalmente si sia fino a ora fatto¹².

Colpiscono ancora oggi, così come colpirono allora, da una parte la riduzione del diritto a legge (ciò che il filosofo del diritto Mauro Barberis definisce polemicamente « creazionismo giuridico »¹³) e dall’altro lo stretto sillogismo giudiziale a cui si voleva costringere il ruolo del giudice: sono questi in effetti i due punti più deboli del messaggio beccariano e, più generalmente, illuminista. Ma non basta. Oggi i filosofi del diritto non hanno remore a sottolineare i limiti della costruzione teorica di Beccaria, sostenuta da un giuscontrattualismo d’ispirazione roussoiana¹⁴: così Francesca Zanusi può scrivere che « La sua proposta

9 *Ibidem*, p. 186.

10 *Ibidem*, p. 184.

11 *Ibidem*, p. 201.

12 Sulla stessa linea di Miletta si muove la storica del diritto Loredana Garlati, « *Beccaria giurista riluttante?* », in Giorgio Panizza (a cura di), *Da Beccaria a Manzoni. La riflessione sulla giustizia a Milano: un laboratorio europeo*, Milano, Silvana editoriale, 2014, p. 67 ss. Si veda anche, della stessa Garlati, « *Beccaria: filosofo acclamato del passato e giurista misconosciuto del futuro* », in Chiodi, Garlati, *Dialogando con Beccaria*, *op. cit.*, p. 1 ss.

13 Mauro Barberis, « *Beccaria, Bentham, e il creazionismo giuridico* », *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, serie V, 4 (2014), p. 559 ss.

14 Ispirazione la cui derivazione, però, è contestata dal filosofo del diritto Dario Ippolito, che preferisce piuttosto attribuirla a John Locke:

è meno radicale e adamantina sotto il profilo umanitario di quanto normalmente si ritenga»¹⁵; analoghi rilievi propone Tecla Mazzaresse¹⁶, che sottolinea la «distanza fra modello gius-politico del garantismo (penale) di Beccaria e modello dell'odierno costituzionalismo (inter) nazionale»¹⁷, in quanto basato su un giusnaturalismo in conflitto con la positivizzazione dei diritti umani e con il pluralismo laico attuali.

Se quindi, comprensibilmente, sembra spettare a storici del diritto e a filosofi del diritto il compito di ridefinire i contorni del “fenomeno Beccaria”, demitizzandone in certo qual modo il senso comune su di esso incrostatosi nel tempo, non stupisce che invece i penalisti e i processualpenalisti italiani continuino, al netto della doverosa contestualizzazione storica¹⁸, a dar credito ai punti nodali del *Dei delitti e delle pene*. Insomma, l’“attualità” di Beccaria può ancora essere tema suggestivo per i giuristi di diritto positivo, che hanno motivo di riflettere sul principio di legalità¹⁹, su quello di proporzionalità tra delitti e pene²⁰, su quello di stretta necessità (pena come *extrema*

si veda «Contratto sociale e pena capitale. Beccaria vs Rousseau», *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, art. cit., p. 589 ss.

15 Francesca Zanusi, «Cesare Beccaria: il diritto penale fra la tutela dei diritti umani e le ragioni dell'efficienza», in Giovanni Rossi, Francesca Zanuso (dir.) *Attualità e storicità del Dei delitti e delle pene a 250 anni della pubblicazione*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2015, p. 111 ss.

16 Tecla Mazzaresse, «Garantismo (penale) di Beccaria e costituzionalismo (inter)nazionale a confronto», in *ibid.*, p. 141 ss.

17 p. 150.

18 Come avverte il penalista Michele Papa, “*A chi legge*”: *l'incipit visionario Dei delitti e delle pene*, in *Alle radici del diritto penale moderno*, op. cit., p. 9 ss.

19 Cf. quanto scrive il penalista Alberto Cadoppi, «Perché il cittadino possa “esattamente calcolare gl'inconvenienti di un misfatto”. Attualità e limiti del pensiero di Beccaria in tema di legalità», in *Alle radici del diritto penale moderno*, op. cit., p. 27 ss.

20 Cf. quanto scrive il penalista Lorenzo Picotti, «Il principio di proporzione fra delitti e pene quale fonte e limite di legittimazione del

ratio)²¹, sulla prontezza della pena²², sui delitti di “prova difficile” o indiziaria e sull’intimo convincimento del giudice²³, per poi esaltare i suoi moniti a proposito dei nuovi fronti di riflessione sulla tortura aperti dopo l’11 settembre 2001²⁴ o sulla pena di morte ancora legittima e praticata in Paesi democratici, come gli Stati Uniti e il Giappone, per non parlare di Paesi che democratici non sono, come Cina, Iran, Arabia Saudita, ecc.²⁵

Nessuno comunque può negare che Beccaria, a torto o a ragione, sia universalmente riconosciuto come l’autore fondativo della modernità giuridica, per quanto ormai si riconosca la natura essenzialmente politica della sua critica al diritto vigente e della relativa proposta di riforma. E

potere punitivo nel pensiero di Cesare Beccaria», in *Alle radici del diritto penale moderno*, *op. cit.*, p. 63 ss. Si veda anche, del medesimo Picotti, «Proporzione fra i delitti e le pene (*Dei delitti e delle pene*, § VI)», *Diritto penale XXI secolo*, 13.2 (2014), p. 261 ss.

21 Cf. quanto scrive la criminologa Larizza, «Cesare Beccaria e il principio di stretta necessità», *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, anno 57 (2014), p. 2076 ss.

22 Cf. quanto scrive il processualpenalista Michele Caianiello, «Prontezza della pena. Profili processuali (*Dei delitti e delle pene*, § xxviii)», *Diritto penale XXI secolo*, 13.2 (2014), p. 327 ss.

23 Si veda quanto scrivono il processualpenalista Renzo Orlandi, «Riflessioni attuali su un passo di Cesare Beccaria a proposito dei delitti di prova difficile», in *Dialogando con Beccaria*, *op. cit.*, p. 169 ss., e il penalista Francesco Caprioli, *Intime conviction e prova indiziaria in Beccaria Dei delitti e delle pene*, §§ xiv e xxxi, *Diritto penale del XXI secolo*, 13.2 (2014), p. 365 ss.

24 Cf. quanto scrivono i penalisti Gabriele Fornasari, «L’attualità dell’invettiva di Beccaria contro la tortura», in *Alle radici del diritto penale moderno*, *op. cit.*, p. 87 ss., e la processualpenalista Stefania Carnevale, «I fatali inconvenienti della tortura giudiziaria. L’insegnamento di Beccaria come antidoto contro i ritorni delle fredde atrocità (*Dei delitti e delle pene*, § xvi)», *Diritto penale XXI secolo*, 2014, 2, p. 313 ss. Si veda anche, del suddetto Fornasari, «La tortura nel libro Dei delitti e delle pene. Spunti per la costruzione di un contesto nella storia e nell’attualità (Dei delitti e delle pene, §§ xii e xvi)», *Diritto penale del XXI secolo*, 13.2 (2014), p. 297 ss.

25 Si veda quanto scrivono i penalisti Stefano Canestrari e Mattia Celva, «Della pena di morte (*Dei delitti e delle pene*, § xxviii)», *Diritto penale del XXI secolo*, 13.2 (2014), p. 337 ss.

se il processual penalista Mario Pisani parla di «missione universale»²⁶, il penalista Fausto Giunta, in un contributo dal titolo inquietante – «Addio Beccaria?»²⁷ – giunge non solo ad affermare come «l'opera di Beccaria segni la nascita del diritto penale moderno, secolare, codicistico, razionalistico, garantistico ed egualitario», ma persino a definire il *Dei delitti e delle pene* come un «manifesto ideologico e metodologico di una concezione della giustizia criminale rivoluzionaria»²⁸.

Il punto è che Beccaria, compreso o travisato che sia, continua a porre interrogativi fondamentali e ineludibili all'odierna cultura giuridica italiana e pertanto sembra valere, più che la dimensione storica e “politica” del suo testo, quella intrinseca energia comunicativa che persiste come produttrice inesauribile di modelli metaforici per la giustizia penale, la forza legittima dello Stato, il significato profondo del diritto di punire, i messaggi impliciti connessi con la modalità della pena. La lezione è semplice: mai smettere di leggere, e rileggere, Cesare Beccaria.

26 «Cesare Beccaria e la sua missione universale», *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 57 (2014), p. 2043 ss.

27 In *La Giustizia penale* [1930], 2014, 119, 8-9, p. 248-256.

28 *Ibid.* p. 249.

